



**Aprile 2013**

**Lavoratori domestici e badanti, dal 2013, due livelli di contribuzione.**

Da quest'anno, solo se assunti stabilmente, le contribuzioni sono meno care. L'ultima riforma del lavoro (riforma Fornero legge n.92/2012) ha rimodulato le aliquote contributive. La misura dei contributi dovuti all'Inps per l'indennità di disoccupazione cui hanno diritto anche i lavoratori domestici (ora chiamata Aspi o MiniAspi) è diversa a seconda che si riferisca a lavoratori assunti "a tempo indeterminato" o "a tempo determinato" (cioè a termine), secondo il principio della riforma "che la flessibilità va pagata". Questa diversità delle misure dei contributi fa scendere il costo orario che le famiglie devono pagare all'Inps, per i domestici assunti a tempo indeterminato (cioè stabilmente); al contrario, un po' più caro perché maggiorato della nuova addizionale dell'1,4% previsto per tutti i contratti "flessibili", quando l'assunzione è a termine. I nuovi contributi si applicano dal 1° gennaio 2013 a tutti i rapporti di lavoro domestico, sia a quelli in essere che a quelli costituiti da tale data. La novità del cambiamento si constata nel contributo addizionale per i rapporti di lavoro a termine. Fino allo scorso anno esisteva una sola tabella di riferimento, quest'anno ne esistono due: per le assunzioni determinate ed una per le indeterminate (per le quali non si versa l'addizionale). Il primo è stabilire l'associazione a quale delle due tabelle è stato assunto il lavoratore, ovvero "Con addizionale" se il dipendente è stato assunto a termine. Per il resto si procede come gli anni passati. Ci sono, come sempre, due tipi di rapporti: fino a 24 ore settimanali; \*oltre le 24 ore settimanali. Al primo tipo sono associati tre livelli di contribuzione a seconda della paga oraria effettiva erogata al lavoratore, che comprende la quota della tredicesima e quella per le eventuali indennità di vitto e alloggio, per le colf e le badanti che sono a servizio intero o che consumano in casa uno o più pasti: \*fino a euro 7,77; \*oltre 7,77 e \*fino a 9,47 euro; \*oltre 9,47 euro.

Al secondo tipo è associato un solo livello di contributo, unico a prescindere dall'importo della paga oraria effettiva erogata al lavoratore.

Si esamina il costo di un'ora di lavoro, la prima cosa da fare è individuare la tabella di riferimento: domestico assunto a tempo indeterminato oppure a termine. Poniamo che sia assunto a tempo indeterminato per meno di 25 ore alla settimana, la seconda operazione è quella di individuare in quale delle tre fasce di retribuzione rientra; si calcola la retribuzione effettiva sommando alla paga oraria: la quota tredicesima, una o più quote per le indennità di vitto alloggio, che sono a servizio intero o che consumano in casa uno o più pasti. La quota tredicesima si calcola dividendo la paga oraria per 12. Se questa fosse, ad esempio, di 8 euro l'ora, bisogna aggiungere 0,67 euro. In questo caso la retribuzione oraria effettiva di 8,67 (+8,67) si colloca nella seconda fascia alla quale corrisponde un contributo di 1,58. Per le colf conviventi e per quelle che consumano in casa uno o più pasti alla retribuzione comprensiva del rateo di tredicesima, bisogna aggiungere anche le indennità convenzionali di vitto alloggio, il cui valore complessivo, nel 2013, è di 5,31 euro al giorno, di cui 1,85 per ogni pasto e 1,61 per alloggio.

L'importo da aggiungere alla retribuzione oraria si trova moltiplicando il numero delle giornate in cui il lavoratore ha ricevuto le prestazioni in natura nel corso del mese per il valore del pasto e

dividendo il risultato per il numero delle ore lavorate nello stesso periodo. Un esempio, il caso di una colf che ha osservato un orario di 20 ore settimanale e, per 12 giorni al mese, consuma un pasto in casa. La quota da sommare alla retribuzione sarà di 0,28 euro ( $12 \times 1,85 : 80$  ore). A parità di orario, se la stessa colf dormisse in casa, si dovrebbero aggiungere altri 0,53 euro ( $1,61 \times 26$  giorni:80 ore) per l'indennità di pernottamento. In questo caso, partendo da una paga oraria, comprensiva del rateo di tredicesima, di 0,67 euro si avrebbe una retribuzione oraria effettiva di 9,48 ( $8,67 + 0,28 + 0,53$ ) alla quale corrisponde un contributo orario (terza fascia) di 1,89 euro. Se il rapporto di lavoro avesse durata superiore alle 24 ore settimanali, nel qual caso a prescindere dal valore delle retribuzione, il calcolo della cifra da pagare sarebbe semplice: basterebbe fare il prodotto del contributo orario (1,00 euro) per il numero delle ore lavorate nel trimestre.

**C U D: incubo dei pensionati, un nuovo grattacapo.**

L'Inps, a partire da quest'anno utilizza il canale telematico. Il Cud della pensione non arriva più per posta al domicilio del pensionato. Avevamo dato notizia qualche mese fa. Il servizio parrocchiale ACLI, come sempre, è disponibile per l'acquisizione in caso di difficoltà.

Gerardo Ferrara